CONTRATTO DI LOCAZIONE -

-			
		^	-
			a

Comune di	con sede in,	(NO), Via	<i>,</i>	
Codice Fiscale:	, in persona del s	sig/sig.ra	nella sua qualità di	Sindaco
pro tempore muni	ito dei necessari poteri, (di seguito "la LO	CATRICE"") — da una pa	rte -;

e

HAL SERVICE SRL con sede in Borgosesia (VC), via Osella, n.13 C.F. e P. IVA 016608080029, in persona di Giancarlo Zamboni nella sua qualità di legale rappresentante, munito dei necessari poteri, (di seguito "CONDUTTRICE"),, - dall'altra una parte-; di seguito le "Parti" quando indicati congiuntamente;

Premesso che:

- la LOCATRICE ha la proprietà di beni mobili immobili, costituiti da locali tecnici, idonei per l'installazione e l'esercizio di impiantii per comunicazioni radiotelevisive, dati, elettroniche e di comunicazione in generale, comprensivi di strutture, oltre apparati accessori, il tutto per consentire la realizzazione e la fornitura di idonei segnali radioelettrici (di seguito "le Postazioni");
- la CONDUTTRICE è una società operante in territorio italiano nel settore delle telecomunicazioni, munita di idonee autorizzazioni per la trasmissione di segnali radioelettrici;
- la CONDUTTRICE intende servirsi delle Postazioni in proprietà della LOCATRICE per installare tutte le apparecchiature/impianti necessarie per la trasmissione dei segnali radioelettrici;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Premesse ed allegati-

1.1 L'intestazione, le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (nel seguito "il Contratto").

Art.2 - Oggetto -

2.1 La LOCATRICE, come sopra rappresentata, concede alla CONDUTTRICE, che come sopra rappresentata accetta, di ospitare in una Postazione sita nel Comune di Nibbiola, in p.za Genestrone catastalmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Nibbiola, Fg 10, Mappale 102 in proprietà e disponibilità della medesima LOCATRICE le apparecchiature/impianti nonché i relativi sistemi d'antenna e/o parabole di ricetrasmissione anche relative ai ponti microonde di trasferimento (nel seguito "gli Impianti") finalizzate alla ricetrasmissione dati e/o segnali radioelettrici in generale. Il tutto come individuato nell'Allegato Grafico Sub. A, che sottoscritto dalle Parti, si allega al presente Contratto come parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art.3 - Durata del Contratto

- **3 1** La durata del presente Contratto di locazione è concordata e stabilita tra le Parti in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di installazione degli impianti della CONDUTTRICE. Evento che la CONDUTTRICE comunicherà alla LOCATRICE mezzo raccomandata a r. o PEC.
- **3 2** Il Il Contratto si intende tacitamente rinnovato per 6 (sei) anni, e così di seguito, salvo che una delle Parti dia all'altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- **3.3** Nel corso della decorrenza del Contratto, la LOCATRICE consente che la CONDUTTRICE possa recedere anticipatamente in qualsiasi momento con preavviso di 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata a.r. o PEC.

Art.4 - Corrispettivo

A partire dalla data di decorrenza del Contratto, stabilita secondo le modalità di cui al precedente art.3.1, il corrispettivo è determinato nell'erogazione a titolo gratuito al Comune per tutta la durata del presente accordo delle seguenti forniture:

o n.2 Connessioni ad Internet, una 6M ed una 10M, come di seguito specificato:

	WiC Speed	WiC Energy
	6M	10M
Prezzo	20,00€	59,42 €
Download	6Mb/s	10Mb/s
Upload	250Kb/s	2Mb/s
BMG (Banda minima garantita)	1Mb/S	50%
Traffico file sharing	illimitato	illimitato

o un canone annuo di 200,00€ (euro duecento,00) come noleggio del sito

Art.5 - Uso della porzione di Postazione concessa in locazione

- **5.2** Le Postazioni concesse in locazione e oggetto del presente contratto saranno utilizzate dalla CONDUTTRICE per l'installazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazione.
- **5 2** LA CONDUTTRICE avrà facoltà di presentare istanze e domande alle amministrazioni committenti o ad altro fornitore al fine di ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie all'installazione ed al mantenimento degli Impianti, e alle forniture di energia elettrica.

Art.6 - Obblighi e responsabilità delle Parti

- **6.1** La CONDUTTRICE godrà dell'ospitalità e utilizzerà la Postazione di cui all'Art. 2, in modo corretto, con la massima diligenza e conformemente a quanto previsto negli articoli che precedono, nonché per il solo scopo per il quale è stata realizzata e locata. Non potrà in alcun caso considerarla di sua proprietà, venderla, costituirla quale pegno, ipotecarla, ma potrà noleggiarla a terzi per scopi inerenti al medesimo utilizzo indicato all'Art. 2.
- **6.2** La CONDUTTRICE non risponde per furti e/o danni a cose e beni di proprietà e/o disponibilità della LOCATRICE, la quale rinuncia sin da ora ad ogni rivalsa nei confronti della CONDUTTRICE, fatti salvi i casi di comprovata responsabilità della CONDUTTRICE stessa.
- **6.3** La CONDUTTRICE si fa carico di ottemperare a propria cura e spese ad eventuali obblighi normativi connessi agli aspetti ambientali ed in particolare a quanto richiesto dalla Soprintendenza ai beni Architettonici ed Ambientali del Piemonte.

Art.7 - Accesso alla Postazione

7.1 La CONDUTTRICE potrà accedere alla Postazione locata, ove ospitati i propri impianti, liberamente, previo contatto preliminare telefonico con gli uffici comunali, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento delle proprie attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi all'installazione, conduzione, manutenzione, integrazione, implementazione e controllo degli impianti, impegnandosi, in ogni caso, a recare minore disagio possibile alla LOCATRICE e/o a terzi, il tutto anche in rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art.8 - Risoluzioni di diritto del contratto

Il presente Contratto di locazione, si intenderà, in ogni caso, risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 1455 C.C., nel caso in cui:

- A) qualsiasi competente Autorità vieti alla CONDUTTRICE di irradiare qualsiasi segnale dalla Postazione interessata;
- B) perdita da parte della CONDUTTRICE del diritto e/o delle autorizzazioni necessarie all'utilizzo della frequenza assegnata.

Art.9 – Cessioni del Contratto e modifiche societarie

- 9.1 La CONDUTTRICE ha facoltà di cedere il presente Contratto a soggetti terzi, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.
- **9.2** La LOCATRICE avrà facoltà di cedere il presente Contratto ad altro soggetto terzo facendo assumere allo stesso tutte le relative obbligazioni.
- **9.3** Il presente Contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della LOCATRICE e/o della CONDUTTRICE, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

Art.10 - Spese e registrazione

10.1 Tutte le eventuali spese e/o oneri relativi alla *registrazione* del presente Contratto saranno al 100% a carico della CONDUTTRICE.

Art.11 - Modifiche del Contratto

11.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

Art.12 - Elezione di domicilio

12.1 Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto le Parti eleggono domicilio:			
- la LOCATRICE: sede ,(), Via			
PEC:			
- la CONDUTTRICE: sede di Borgosesia, via Osella n.13 – PEC: info@pec.halservice.it			
12.2 Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o c modalità diverse da quelle previste nel Presente Contratto non avranno alcun valore.	on:		
Art. 13 - Foro Competente			
13.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto Locazione, comprese quelle inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione, sarà competente il Foro di Vercelli.			
Ai sensi deli D. Lgs. n. 28/2010, nel caso di esperimento facoltativo od obbligatorio, del tentativo conciliazione, relativo a qualsiasi controversia avente ad oggetto il presente contratto, sa esclusivamente competente la CAMERA ARBITRALE del PIEMONTE con sede in Via Carlo Alberto a Torino.	arà		
Allegati: Sub A - Grafico			
La LOCATRICE La CONDUTTRICE			
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt . 1341-1342 del Cod. Civ. le Parti dichiarano approvare ed accettare specificatamente le clausole di cui agli Artt: Art.2 (Oggetto); Art.3 (Dura del Contratto); Art.4 (Corrispettivo); Art.5 (Uso della porzione di Postazione concessa in locazione Art.6 (Obblighi e responsabilità); Art.8 (Risoluzione del Contratto); Art.9 (Cessione del Contratto modifiche societarie); Art.10 (Spese e registrazione); Art.11 (Modifiche del Contratto); Art. (Elezione di domicilio); Art.13 (Foro competente). Letto, confermatoe sottoscritto. La LOCATRICE La CONDUTTRICE	e); o e		

GRAFICO A

	,	,
Il presente grafico è parte integrante al contratto stipulato in data	,	/
i presente granco e parte integrante ai contratto stipulato in data	,	/

Utenze comunali servite

Luogo utenza	Profilo connessione o funzionalità	
Municipio e scuola	Municipio: profilo WIC Energy 10M	
	Scuola: profilo WIC Speed 6M	

Postazioni

Luogo Postazione	Tecnologia	Apparati
Municipio	Hiperlan 5GHz. e Wi-fi 2,4 GHz.	RouterBoard Mikrotik, alimentatori e
		antenne